



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/cr

Roma, 25 novembre 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Varese
Piazza Monte Grappa, n. 4
21100 Varese**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 109/2020 – Richiesta di informazioni

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9505 del 06/08/2020), con il quale si chiede di sapere se sia obbligatorio riportare sempre sul "certificato di iscrizione all'Albo" eventuali sospensioni e censure comminate all'iscritto in passato, o se ci sia un termine di prescrizione, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che i provvedimenti disciplinari, una volta scontati, non devono essere menzionati *sine die* qualora l'Ordine debba rilasciare un certificato di iscrizione all'albo relativo al professionista che da tali provvedimenti è stato attinto.

Si rammenta al riguardo che l'art. 27 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari) stabilisce, al comma 2, che *"In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente: due anni dall'esecuzione per il caso della censura; tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione"*.

La *ratio* di tale norma trova il suo fondamento proprio nel principio di proporzionalità della sanzione, che non può compromettere la posizione dell'iscritto oltre una ragionevole durata della medesima.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che, qualora l'iscritto abbia chiesto ed ottenuto dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine competente - ai sensi del comma 3 del sopra indicato art. 27 - il riconoscimento della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari subite, l'Ordine non possa più menzionare i provvedimenti disciplinari a suo tempo disposti nei confronti del professionista nel momento in cui gli venga presentata dal soggetto richiedente istanza di rilascio di iscrizione all'albo.

Con i migliori saluti

Massimo Miani